

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTAMIO, AZZOLLINI, BALDINI,
BIASCO, BONATESTA, CARUSO Antonino, CENTARO,
CIMMINO, CIRAMI, CONTESTABILE, CORTELLONI, COSTA,
DI BENEDETTO, GAWRONSKI, MAGNALBÒ, MANCA,
MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NAVA, PASQUALI,
PASTORE, PIANETTA, SELLA DI MONTELUCE, TAROLLI,
TERRACINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, ZANOLETTI,
DE ANNA, MAGGIORE, RIZZI e GUBERT**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 1998

Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, recante norme
generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo
comunitario

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della legiferazione ha assunto, nei tempi moderni, un'importanza crescente, anche nei Paesi anglosassoni, pur essendo improntati ad una disciplina delle fonti di tipo giurisprudenziale. L'area occupata dai cosiddetti «*statutes*», quindi, è chiaramente andata ampliandosi.

Tuttavia, questo stesso fenomeno ha condotto parimenti ad una sorta di «debordamento» dello spazio e della funzione che sono costituzionalmente propri dell'attività legislativa.

In particolar modo in Italia l'eccesso di legificazione ha avuto un notevole incremento, accompagnato inevitabilmente dal progressivo deterioramento del contenuto delle leggi, favorito soprattutto dall'appeasantimento che le Camere hanno dovuto viepiù sopportare per l'approvazione di molteplici materie spesso tra loro disorganiche e disomogenee.

Il pedissequo ricorso alla legge ordinaria come strumento di risoluzione delle più disparate esigenze della collettività, ha portato ad una grave forma di scoordinamento della legislazione.

È per questi motivi, qui solamente accennati, che sorge principalmente l'effettiva urgenza di predisporre, ove se ne presenti l'occasione, mezzi di delegificazione opportuni, atti a migliorare il tenore qualitativo delle leggi. Uno di questi, forse il più importante, è costituito dal trasferimento di una materia dalla competenza di un fonte primaria alla competenza di una fonte secondaria, oppure dal decentramento del processo legislativo verso organi rappresentativi dell'Assemblea legislativa.

Proprio quest'ultimo rimedio può trovare attuazione soprattutto in tema di adeguamento del nostro ordinamento alle esigenze

dell'Unione europea, le cui direttive costituiscono ormai un'acclarata fonte di produzione integrativa del nostro sistema delle fonti. L'importanza e la rilevanza che ha assunto l'adeguamento del diritto interno alle disposizioni comunitarie non può trovare adeguato soddisfacimento in una legge onnicomprensiva (la cosiddetta «legge comunitaria»).

Dalla relazione della Commissione europea sull'attività dell'Unione europea nel 1997 si riscontra il perdurare del preoccupante primato dell'Italia nel numero di ricorsi della Commissione alla Corte per infrazioni al diritto comunitario (20 su 121).

Sulla base di dati aggiornati allo scorso dicembre l'Italia risulta inoltre aver subito, tra il 1997 e il 1998, 12 condanne per mancata, incompleta o ritardata trasposizione di direttive comunitarie.

Secondo la recente relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario nel 1997, l'Italia si colloca fra i paesi di testa nella classifica delle procedure di infrazione per le lettere di messa in mora - con 122 lettere su 1436, seconda dopo la Francia con 154 lettere di messa in mora - e per i pareri motivati, per i quali l'Italia si colloca terza, con 35 pareri, a pari merito con Belgio, Germania e Portogallo, e preceduta solamente dalla Francia, con 52 pareri, e dall'Austria, con 38 pareri.

La relazione introduttiva del disegno di legge comunitaria 1998 (v. atto Senato n. 3234), inoltre, sembrerebbe non conformarsi alla legge comunitaria 1995-1997 (legge 24 aprile 1998, n. 128) il cui articolo 13, comma 3, prevede che la relazione dia conto anche «delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso

dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria».

Al riguardo si rileva che la suddetta relazione introduttiva non dà conto di circa 40 direttive non attuate pubblicate fino al 28 marzo 1998, che scadono entro il 1998 e di cui non vengono indicati i motivi della mancata inclusione nel disegno di legge comunitaria.

A tali direttive si aggiungono inoltre almeno 5 direttive pubblicate a partire dall'aprile del 1998 con scadenza entro il 1998 (rispettivamente le direttive 98/10/CE, 98/2/CE, 98/27/CE, 98/25/CE e 98/28/CE), che potrebbero costituire l'oggetto di appositi emendamenti integrativi del disegno di legge comunitaria.

Per ovviare a questa situazione, destinata certamente ad aggravarsi, considerata la produzione crescente di direttive da parte delle Istituzioni comunitarie, risulterebbe particolarmente utile introdurre, per quanto

possibile, il sistema di consultazione normale del Parlamento da parte del Governo anche per gli atti normativi dell'Unione europea.

Per questa ragione all'articolo 1 si prevede che le direttive comunitarie facciano l'oggetto di un disegno di legge del Governo per il loro recepimento nell'ordinamento interno.

Poiché gli atti normativi dell'Unione europea, e particolarmente le direttive, contengono un termine entro il quale il Governo dello Stato membro è obbligato al recepimento, per il normale svolgimento dell'*iter* parlamentare si è previsto che detto disegno di legge venga presentato trenta giorni prima della data indicata nell'atto comunitario.

Gli articoli da 2 a 5 del presente disegno di legge costituiscono i necessari adeguamenti al testo della legge 9 marzo 1989, n. 86.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Recepimento di atti normativi comunitari*). - 1. Il Governo, tramite il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, appena ricevuto un atto normativo o di indirizzo emanato dagli organi dell'Unione europea ne verifica lo stato di conformità all'ordinamento interno e agli indirizzi di politica del governo.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il recepimento, indicato negli atti normativi di cui al comma 1, il Governo è obbligato a presentare un disegno di legge per il loro recepimento nell'ordinamento interno.

3. Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull'ordinamento interno e per quelle relative alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana».

Art. 2.

1. Gli articoli 3, 4 e 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono abrogati.

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono soppresse le seguenti parole: «comunitaria o altra legge».

2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero dal regolamento di cui all'articolo 4».

Art. 4.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1898 n. 86, sono soppresse le seguenti parole: «o, sulla base della legge comunitaria, con il regolamento preveduto dall'articolo 4».

Art. 5.

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, la lettera *b-bis*) è abrogata.

